

Documenti AGIDAE

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

ANNO XXII - N. 12
DICEMBRE 2008

DIRETTORE RESPONSABILE
P. Francesco Ciccimarra

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, T. Moiraghi, D.
Gallo, M. A. Vai, E. Brambilla, F.
Chemel, M. Ippolito, D. Zordan, A.
Rizzuto, F. Aiello, A. Bertone, L.
Frighetto, G. Pettenon, M. Bertini,
G. Evangelisti, M. P. Borrelli, G.
Spada, M. Nuzzo, M. Scalera**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Poste
Italiane SpA - Spedizione in abbona-
mento postale. D.L. 353/2003 (convertito
in L. 27/02/2004, n. 46), art. 1, comma 2
DCB - Roma.*

Gratis ai soci

Stampa: C.S.C. S.r.l.
Via A. Meucci 28
00012 - GUIDONIA (RM)

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
Sr. Teresita MOIRAGHI	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Daniela GALLO	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Emanuela BRAMBILLA	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/85457101
fax: 06/85457111
c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it

AGIDAE

**Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica**



Presentazione

L'AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica -, fondata nel 1959, è un'associazione di istituzioni ecclesiali, che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (scuole, pensionati, case di riposo e di assistenza, parrocchie, ecc.) che, per il loro funzionamento, si servono di personale dipendente. Ad AGIDAE aderiscono anche Enti ed Istituzioni laiche che decidono di adottare il CCNL.

L'AGIDAE stipula il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con i Sindacati Nazionali sia del settore scuola (FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS-CONFSAL, SINASCA) che del settore socio-assistenziale (F.P.-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL), assiste gli enti associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative.

Iscrizioni

Per iscriversi all'AGIDAE è sufficiente inviare una domanda, su carta intestata, redatta dal gestore o dal legale rappresentante, nella quale sia riportata la congregazione di appartenenza o l'ente ecclesiastico (parrocchia, curia, seminario, ecc.) e l'attività dell'Istituto (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e/o secondo grado, casa di riposo, casa per ferie, centro assistenza, pensionato, ecc.). In caso di cooperative, allegare lo statuto.

Quote associative

Alla ricezione della richiesta di associazione, l'AGIDAE spedirà l'accettazione formale ed indicherà le modalità per effettuare il versamento della quota associativa annuale, che s'intende ad anno solare.

Riportiamo, di seguito, le quote associative 2008:

Istituti:	€ 300,00
Economi/Superiori:	€ 150,00
Consulenti:	€ 500,00

Variazioni e disdette

Qualsiasi variazione di indirizzo, telefono o gestione deve essere comunicata per iscritto all'AGIDAE, come pure la cessazione di attività o la disdetta di iscrizione.

Sommario

<i>Presentazione</i>	Pag.	4
<i>Il valore abilitante del Diploma Magistrale (P. F. Ciccimarra)</i>	“	5
OSSERVATORIO	“	12
<i>Prof di sostegno gratis ai disabili delle private (G. Passi)</i>	“	12
<i>Regione Lazio: disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i>	“	13
IN BREVE...	“	27
<i>CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali: quesiti e risposte (Sr. M. Ippolito)</i>	“	27
<i>Agiqualitas: il laboratorio della Qualità continua</i>	“	29
ARCHIVIO AGIDAE	“	31
CONSULENZA AGIDAE	“	32



Fino a qualche mese addietro nelle previsioni della gente comune la fine dell'anno non lasciava presagire particolari effetti negativi oltre le consuete difficoltà legate a quella precarietà propria degli eventi comuni. La tempesta che si è abbattuta sull'economia mondiale non era in alcun modo prevedibile dalla stragrande maggioranza degli abitanti del pianeta. Ci tocca, invece, prendere atto, se ancora ce ne fosse bisogno, che le leve del potere economico hanno tenuto nascosto fino all'inverosimile gli alti tassi di rischio sui quali viaggiava negli ultimi decenni l'economia di quasi tutti i Paesi, una economia basata su presunzioni più che concretezze, su fattori meramente virtuali più che reali, su previsioni immaginarie piuttosto che fondate. Una economia che ha indotto tanti operatori economici ad immettere sul mercato mondiale una enorme quantità di titoli, azioni, bond, prodotti derivati privi di qualunque valore reale, ecc.. che hanno sollecitato e suggestionato l'immenso popolo dei risparmiatori, più o meno avveduti, offrendo loro l'illusione di lauti guadagni a fronte di rischi ridotti.

Non c'è dubbio che si è trattato di una operazione studiata ad hoc che non può non aver registrato la convergenza di diverse forze politico-economiche a livello internazionale, soggetti che hanno deliberatamente utilizzato al massimo i mezzi di comunicazione sociale per indurre i risparmiatori ad <investire>, a <comprare> titoli presuntamente remunerativi, ma la cui solidità di base era pressoché sconosciuta. Né sono stati sufficienti, per restare nell'ambito del nostro Paese, alcuni "scandali societari" di robuste dimensioni accaduti nel recente passato (es. il fallimento della Cirio, della Parmalat, di alcune società di credito, ecc.) per suggerire una riflessione attenta, approfondita e più allargata sui comportamenti degli operatori economici e dei risparmiatori. Si è proseguito come se si fosse trattato di piccoli incidenti di percorso, di errori dovuti a qualche personaggio magari poco accorto o prudente...

Invece, il crollo delle Borse mondiali, il fallimento di grandi Banche ed Assicurazioni di rango internazionale, il conseguente e devastante effetto sul settore creditizio hanno determinato una enorme strozzatura dell'economia globale con la chiusura di imprese rinomate, migliaia di licenziamenti, perdita di fiducia nell'intero sistema economico, perdita dei risparmi investiti, la percezione di un grande senso di precarietà, il titanico sforzo dei Governi per tentare l'impossibile pur di ridurre al minimo gli effetti negativi dell'attuale congiuntura e salvaguardare un accettabile standard di pace sociale.

Eppure, una crisi dai contorni così altamente drammatici, soprattutto per la gente comune che lega la propria esistenza alla fatica di ogni giorno e che non può permettersi riserve economiche garantite, non può sfuggire a qualche interrogativo. Mentre questo autentico terremoto finanziario si costruiva e si gestiva, dove erano e come operavano le Autorità (Governi, Parlamento, Banca d'Italia, Consob, Agenzia delle Entrate, Isvap, Magistratura, Polizia Tributaria, ecc., preposte al controllo e alla difesa degli interessi dei cittadini? E le altrettanto famose Società di Revisione? E le quotatissime Società di Rating che tanto pontificano in tema di capacità economiche delle imprese? E le Autorità dell'Europa Comunitaria?

Lasciando alla coscienza di ciascuno la risposta alle domande esplicitate, forse una considerazione seppure amara è doveroso farla al termine di questo 2008: nella gestione dell'economia è venuto meno il rigore della moralità e del rispetto delle persone. Da qui occorrerà ripartire se si vorrà costruire un mondo più giusto. E la voce della Chiesa non potrà e non dovrà mancare.

P. Francesco Ciccimarra

IL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE

Riferimenti Normativi

P. Francesco Ciccimarra

I. *L'attualità del tema*

Sono sempre più frequenti le richieste di delucidazioni circa il valore abilitante del *Diploma Magistrale*, un titolo di studio che per molti anni ha rappresentato lo strumento giuridico attraverso il quale intere generazioni si sono inserite nell'insegnamento della scuola elementare e della scuola materna. Esso veniva inizialmente rilasciato al termine di un ciclo di studi *triennale* svolto presso una *scuola magistrale* e dava diritto all'insegnamento nella scuola *materna* oppure dopo un ciclo di studi *quadriennale* svolto presso un *istituto magistrale* e dava diritto all'insegnamento sia nella scuola elementare che nella scuola materna.

Il *Titolo* rilasciato recava inequivocabilmente nella propria intestazione la dizione “**Diploma di abilitazione all'insegnamento**”, eliminando sul nascere qualunque equivoco circa la specifica utilizzazione del documento: coloro che risultavano in possesso di tale *titolo* erano ritenuti abili a svolgere professionalmente la funzione docente presso le scuole materne e/o elementari senza doversi assoggettare ad altre incombenze.

Per quanto atteneva, invece, alla tipologia di scuola nella quale si intendeva prestare servizio, il discorso si articolava in maniera diversa nel senso che, mentre l'accesso alla scuola non statale era subordinato esclusivamente al gradimento del gestore, l'accesso alla scuola statale, per una precisa disposizione costituzionale¹ (art. 97, comma 3), non poteva avvenire se non attraverso un *concorso pubblico*: il famoso *concorso magistrale*.

Con il tempo si è confusa, più o meno consapevolmente, la procedura concorsuale con il concetto stesso di abilitazione, ritenendosi “*abilitati*” soltanto colo-

¹ Art. 97, comma 3: Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

ro che avevano superato il concorso magistrale, il quale, invece, come si è detto, costituiva lo strumento necessario quanto obbligatorio per entrare nella scuola statale e non per essere ritenuti idonei all'insegnamento anche nella scuola non statale. E' noto, inoltre, che il numero di coloro che *superavano* il concorso magistrale era superiore al numero dei posti disponibili nella scuola statale; di conseguenza, si formavano le altrettanto celebri "*graduatorie*" di docenti in attesa di un posto nella scuola statale. L'essere all'interno di tali graduatorie voleva dire essere *abilitati/idonei* ad entrare nella scuola statale non appena, per morte, dimissioni, pensionamenti o altro, si liberava un posto per l'insegnamento.

Da questa ambiguità evidente è derivato un vero e proprio *caos normativo* che, come si dimostrerà qui di seguito, non poco disagio ha provocato anche per la gestione pratica della scuola, sia per i gestori che per gli organi di controllo allorché non risultava chiara la disposizione di legge alla quale appellarsi.

L'esigenza di fare chiarezza si impone anche alla luce degli *ultimi provvedimenti ministeriali* sulla scuola non statale paritaria la quale, da un lato, ha l'obbligo di conformarsi agli *ordinamenti statali*, concetto questo tutto da definire con precisione, e dall'altro non può rinunciare alla sua *natura privatistica* sotto il profilo della gestione. Detto diversamente: se la scuola paritaria ha l'obbligo di utilizzare personale docente *abilitato*, occorre sapere, di conseguenza, con estrema precisione per non entrare in inutili conflitti con gli organi di controllo, chi è fornito di titolo abilitante e chi, invece, non lo è.

Ad evitare interpretazioni personali, si cercherà di "far parlare" direttamente le norme, in modo da offrire uno strumento oggettivo di confronto su un tema che negli ultimi tempi è divenuto conflittuale, anche perché l'abilitazione del personale docente costituisce uno dei *requisiti* per l'ottenimento e per il mantenimento della parità scolastica.

II. *Dagli inizi*

Per l'insegnamento nella scuola materna sembra opportuno, anzitutto, fare riferimento alla *Legge istitutiva* della medesima, cioè la Legge 18 marzo 1968, n. 444² che, all'art. 9, così dispone:

*"le insegnanti della scuola materna **statale** debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali.*

*E' prescritta una **abilitazione specifica** che si consegue **contestualmente al concorso** di cui al successivo articolo 14..."*³

Questa *abilitazione specifica*, conseguita contestualmente alla prova concorsuale e prevista per la scuola statale, ha dato luogo ad interpretazioni difformi

² (*Ordinamento della scuola materna **statale***) Pubblicata nella G.U. del 22.04.1968, n. 103.

³ Le insegnanti delle scuole materne **statali** sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami.

circa la sua necessità per l'insegnamento nella scuola non statale, al punto che il legislatore ha avvertito la necessità di intervenire direttamente con una nuova disposizione di legge, esattamente con la Legge 30 luglio 1991, n. 239⁴ (*Modifica dell'articolo 39 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne*), che così recita:

*“il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le **scuole magistrali** o del titolo di studio rilasciato dagli **istituti magistrali**.”*

Contrariamente a quanto sanciva la su citata Legge n. 444 del 1968, la più recente disposizione legislativa, ora richiamata, non faceva alcun riferimento alla “*abilitazione specifica*” conseguita in sede di concorso.

A ribadire tale novità provvede lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione, il quale, con Circolare del 4 ottobre 1993, n. 293, chiariva senza possibilità di equivoci, che:

“per l'insegnamento nelle scuole materne non statali...non è previsto l'obbligo del possesso di abilitazione specifica, di cui alla L. 444/168”

aggiungendo, per un altro aspetto, di ritenere che per la scuola non statale **“non possa trovare applicazione nei confronti di tali insegnanti la norma che prevede il collocamento a riposo, d'ufficio, al compimento del 65.mo anno di età”**, posto che tale questione rientra nella disciplina degli specifici contratti collettivi nazionali di lavoro⁵.

⁴ Pubblicata nella G.U. del 05/08/1991, n. 182. L'articolo sostituito così affermava: “il personale insegnante nelle scuole materne deve essere fornito del titolo legale di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio. Il detto titolo si consegue:

- a) presso le scuole di cui all'art. 41;
- b) presso i corsi estivi ai sensi dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 17, e relativo regolamento approvato con Decreto Luogotenenziale 14/05/1916, n. 1216;
- c) presso le scuole mantenute da enti morali, che attendono in particolare all'educazione materna e all'igiene infantile, purché i corsi di studio siano riconosciuti equivalenti a quelli ufficiali;
- d) presso i corsi speciali, di cui all'art. 46”.

⁵ Proprio di recente è stata contestata, **addirittura al personale religioso**, la possibilità di restare in servizio oltre i 65 anni di età, ignorando che per i religiosi non sussiste neppure un contratto di lavoro subordinato che ne disciplini le prestazioni, l'età pensionabile, le condizioni di lavoro generali, ecc. Tutto ciò dà la sensazione di una grave carenza di conoscenza della normativa specifica sulle scuole paritarie proprio da parte degli organi di vigilanza e controllo inviati dagli uffici territoriali del Ministero. E' lecito auspicare che a tutto questo si ponga rimedio al più presto onde evitare controversie di cui nessuno avverte la necessità (cfr. Uff. Scol. Reg. Puglia, Ufficio I, Prot. 2922/2008;).

III. *Il Testo Unico del D.lgs 16 aprile 1994, n. 297*

A metà degli anni novanta il legislatore, con uno sforzo certamente encomiabile, raccolse in un **Testo Unico** tutta la normativa in materia scolastica. Tale testo divenne il punto di riferimento dell'intero mondo della scuola, statale e non statale, per le molteplici situazioni personali ed istituzionali che si determinavano. A questo testo facciamo qui riferimento anche per la questione dell'abilitazione dei docenti.

Nella sezione dedicata agli *esami conclusivi* dei vari cicli di studio si legge:
"Art. 194 - **Esami finali nella scuola magistrale** (modificato dal D.L. 28 giugno 1995, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1995, n. 352)

1. *Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.*
2. ”

lasciando chiaramente intendere che l'abilitazione all'insegnamento si conseguiva con il Diploma Magistrale. Lo stesso concetto trova conferma nell'art. 334 del Testo Unico, dove, a proposito del titolo di studio prescritto per l'insegnamento nella scuola materna, si stabilisce che:

“Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali.”

Ed è con questo **titolo abilitante** che si può accedere ai concorsi per l'insegnamento nella scuola statale. Infatti, nella sezione del “*reclutamento*” dei docenti per la scuola statale, si parla dei concorsi per titoli ed esami. Il Testo Unico sancisce, espressamente all'art. 399, che “**l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria..... ha luogo mediante concorsi....**”

Non va altresì omissis il riferimento all'art. 197 (*Esami di Maturità*) del medesimo Testo Unico, nel quale si legge espressamente che:

“1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali.”

Al termine dell'*excursus* fin qui svolto ci sembra di poter affermare che:

1. il Diploma di Scuola Magistrale viene dalla stessa legge definito come *titolo abilitante*;
2. al Diploma di Istituto Magistrale è ugualmente attribuito per legge il valore di *titolo abilitante*;
3. dell'*abilitazione contestuale al concorso statale* di cui alla Legge n. 444/1968, non vi è più traccia nella legislazione successiva in materia.

IV. Un passo avanti.....

1. Con il Decreto Interministeriale del 10 marzo 1997 si è chiuso un ciclo di storia della scuola e dell'istituto magistrale, essendosi previsto che, a far data dall'anno scolastico 1998-1999, vengono ***definitivamente soppressi i corsi di studio triennali e quadriennali delle scuole magistrali e degli istituti magistrali (art.1)*** e che, per l'insegnamento nella scuola materna ed elementare, si sarebbe reso necessario il possesso del titolo di laurea. Il Decreto aggiunge, all'art. 2, che:

“i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale... comunque conseguiti entro il 2001-2002 conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare...”

2. **La Circolare MIUR del 18 marzo 2003**, in sintonia con quanto disposto dalle norme sopra citate, ha ribadito espressamente e correttamente il *valore abilitante* del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002:

“Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli Istituti magistrali per l'insegnamento nelle scuole magistrali e nella scuola elementare”(n. 4.1, co. 2).

Questa disposizione ha avuto il pregio di *porre fine e ordine* ad una discussione interpretativa che negli anni si era sviluppata sull'argomento, nonostante, come si è potuto constatare, una linea legislativa tutto sommato molto chiara.

In verità non è mancato chi, anche all'interno dell'Amministrazione, si è voluto *dissociare* da questa Linea indicata dal Ministero. E' il caso, ad es., della Direzione Generale della Regione Veneto, la quale, in una *Risposta* ad un quesito sui *“titoli per l'insegnamento nella scuola materna paritaria”* del 18/09/03, ha espressamente affermato che sia il Diploma di Scuola Magistrale che il Diploma di Maturità Magistrale *“non hanno valore abilitante”* (sic!), facendo riferimento per il primo caso alla *vecchia Legge n. 444/1968*, che, come si accennato, non è stata *più riportata nel Testo Unico*, e nel secondo caso al fatto che il Diploma di Maturità

Magistrale abiliterebbe alla *sola scuola elementare*, dimenticando **quanto in maniera espressa lo stesso Testo Unico prescrive all'art. 334**, pur esso sopra riportato. Discostandosi in maniera tanto evidente da quanto la Circolare n. 31/2003 del MIUR aveva da poco asserito, si è creato non poco disorientamento all'interno della Regione di competenza e si sono insinuate *variabili interpretative* che poco contribuiscono ad una gestione serena dell'intero sistema della scuola paritaria.

Nonostante quanto sopra, la Circolare n. 31/2003 ha favorito un periodo di "pace e chiarezza normativa", una situazione che ha sortito direttamente **effetti positivi sulle assunzioni a tempo indeterminato** dei docenti diplomati, posto che, secondo le disposizioni della Legge n. 62/2000, tale personale, in quanto abilitato, aveva titolo per la stabilizzazione nei rapporti di lavoro.

V. La riforma d'autunno 2008: le nuove <linee guida> della scuola paritaria

Il 10 ottobre 2008 ha registrato, come è noto, un significativo intervento da parte del Ministero sul tema della parità scolastica con l'emanazione dei D.M. nn. 83 e 84. I provvedimenti hanno rappresentato una linea di demarcazione tra passato e futuro, stabilendo la formale abolizione delle norme pregresse, anche di carattere amministrativo, non più richiamate. Non vi è dubbio che l'obiettivo possa ritenersi positivo in un'ottica di semplificazione del sistema. Tuttavia, al di là delle pur encomiabili intenzioni, non può sottrarsi il rischio di qualche incongruenza anche significativa. In particolare, per l'argomento qui trattato, va segnalato che al punto 6.2 si stabilisce esplicitamente che:

“ al personale docente in servizio presso le scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento dei titoli di studio di cui all'art. 334 del decreto legislativo n. 297 del 1994” (Testo Unico).

Si tratta, come si è sopra rilevato, del Diploma Magistrale conseguito presso le **Scuole magistrali o del titolo di studio di Maturità Magistrale, rilasciato dagli Istituti magistrali.**

Questa norma, da un lato si pone in una linea di continuità con le disposizioni legislative degli ultimi quindici anni: chiarisce definitivamente, sconfessando l'interpretazione maldestra data dalla citata Direzione Regionale, che il Diploma Magistrale rilasciato dalla Scuola Magistrale e dall'Istituto Magistrale è titolo abilitante per l'insegnamento nella Scuola Materna, dall'altro *introduce una inattesa* limitazione quando afferma che tale principio debba considerarsi valido per **il personale in servizio.**

E gli altri docenti che hanno conseguito lo stesso titolo negli stessi anni scolastici non sarebbero da considerarsi ugualmente abilitati? Si vorrebbe, forse, asserire che uno stesso titolo abilita alcuni e non abilita altri? E coloro che sulla base dello stesso titolo hanno già insegnato ma, *attualmente*, per motivi diversi,

non insegnano? S'intende, forse, con il Decreto introdurre una sorta di *sanatoria parziale*?

Dalla risposta a queste domande dipende anche la configurazione giuridica dei futuri di contratti di lavoro del personale docente non ancora assunto. Detto diversamente: se una scuola assume un docente con Diploma Magistrale lo deve assumere, contrariamente a quanto avviene con il CCNL AGIDAE, con contratto *a tempo determinato* per il resto dei suoi giorni, nonostante la legislazione giuslavoristica lo impedisca? Oppure sarà costretta a cambiare docente dopo un triennio?

VI. Conclusioni

E' chiaro a tutti che su questa delicatissima materia, come su altri aspetti della recente Riforma⁶, il Ministero è chiamato a dettare norme di armonizzazione e di coordinamento con la normativa previgente in modo da non arrecare dannose confusioni in un sistema che avrebbe tutti gli strumenti per reggersi: ordine, trasparenza e qualità.

Tale urgenza scaturisce anche dalla necessità di informare gli *organi di vigilanza* dell'Amministrazione, spesso orientati in maniera diversa su aspetti importanti che attengono al riconoscimento o al mantenimento della stessa parità scolastica, temi sui quali non si possono avere valutazioni ed opinioni diverse senza rischiare un contenzioso del quale nessuno, soprattutto oggi, avverte il bisogno.

⁶ Come non ricordare, ad esempio, la natura dei *titoli specifici* previsti dalla recente riforma per i docenti delle discipline specialistiche (musica, informatica, educazione motoria, lingua straniera) e la loro ricaduta sulla funzione docente, posto che non manca chi ritiene che si tratti di personale *esperto ma non docente*? E' quanto si legge in una recente *Comunicazione dell'Ufficio Provinciale di Parma*, del 10/11/2008 (Area 7, prot. 17188), nella quale si afferma testualmente che "il docente privo di tali requisiti (diploma magistrale, ecc.) ma in possesso di specifici titoli culturali (ed. motoria, ed. musicale, lingua straniera, etc.) può essere nominato...ma soltanto **in qualità di esperto** con apposito contratto ad hoc...", aggiungendo che tale servizio "non sarà valido ai fini della carriera". E tutto questo avveniva mentre il Ministro della Pubblica Istruzione, esattamente un mese prima, il 10 ottobre 2008, aveva emanato il Decreto n. 83 nel quale si stabilisce esattamente il contrario, e cioè che i predetti "insegnamenti" specialistici possono essere affidati a personale docente munito di titoli specifici (cfr. n. 6.3). Altri esempi potrebbero aggiungersi, ma, per ora, è preferibile mettere il punto, auspicando tempi migliori.



Prof di sostegno gratis ai disabili delle private

Gli studenti con handicap iscritti alle scuole private hanno lo stesso diritto al sostegno dei disabili che frequentano le pubbliche.

Sembra un'affermazione ovvia, ma ci è voluta la sentenza di un Tribunale per stabilire questo principio una volta per tutte.

Si tratta della sentenza 15389 del 10 giugno 2008, pronunciata dal Tribunale di Roma, che obbliga lo Stato a rimborsare le spese per gli insegnanti di sostegno sostenute dall'Istituto Comprensivo "Marcelline" di Milano, scuola religiosa parificata dal 2001.

La decisione dei giudici, che non ha precedenti nella giurisprudenza, riconosce i pari diritti degli studenti (anche portatori di handicap) di scuole pubbliche e private e garantisce la libertà degli alunni disabili di scegliere un Istituto paritario.

Questo risultato segna la fine del contenzioso tra la Casa religiosa di Via Quadronno e il Ministero della Pubblica Istruzione.

La Scuola, dopo aver accolto due alunni disabili iscritti alle medie negli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004, aveva infatti chiesto allo Stato il rimborso dei 28.752 euro spesi per garantire agli studenti il sostegno nelle ore di lezione.

L'indifferenza del Ministero ha convinto le "Marcelline" a rivolgersi al Tribunale. Che, dopo cinque anni, si è espresso a favore dell'Istituto paritario: tocca allo Stato pagare gli insegnanti di sostegno anche nelle scuole private.

"La legge 62 del 2000 sulla parità scolastica parla chiaro", spiegano gli avvocati delle "Marcelline", Paolo Polizzi e Alessandro Bigoni, "le famiglie devono essere libere di decidere per l'istruzione dei propri figli, senza dover sostenere costi aggiuntivi".

All'articolo 4 si legge infatti che "le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap".

La realtà, però, è un po' diversa: "lo Stato paga al massimo il 5-10% delle spese per gli insegnanti di sostegno sostenute dagli Istituti privati", spiegano gli avvocati, "scuole e famiglie sono quindi costrette ad arrangiarsi come possono per recuperare i fondi necessari all'assistenza degli alunni con handicap".

E non si tratta di cifre irrisorie: "per ogni alunno disabile, le scuole sborsano dai 10 ai 20 mila euro, a seconda della gravità delle patologie", sottolinea l'avvocato Bigoni.

A volte, le scuole decidono di "spalmare" le spese dell'assistenza ai disabili sulla retta di tutte le famiglie, il che comporta un sacrificio per tutti gli iscritti.

In altri casi i genitori degli alunni portatori di handicap sono costretti a tirar fuori di tasca propria i soldi per garantire un adeguato appoggio ai loro figli.

In Lombardia, la Regione offre alle scuole paritarie un contributo di 3 mila euro per ogni alunno disabile: "è un piccolo riconoscimento per permettere agli Istituti di accogliere anche i ragazzi con difficoltà di apprendimento", spiega l'assessore lombardo alla Scuola, Gianni Rossoni.

"La sentenza del Tribunale di Roma riconosce finalmente la pari dignità tra scuole statali e private", sottolinea.

Un risultato accolto con grande soddisfazione anche dall'Agesc, Associazione Genitori Scuole Cattoliche, che da anni si batte per garantire eguali diritti agli Istituti paritari.

"Siamo molto felici del successo ottenuto", commenta il Presidente dell'Associazione Maria Grazia Colombo, "che spingerà molte altre scuole paritarie a seguire l'esempio delle "Marcelline" per ottenere dallo Stato ciò che è giusto".

La battaglia però continua: "sempre più spesso i giovani portatori di handicap scelgono le scuole private", conclude Colombo, "per questo vogliamo garantire il libero mercato nell'educazione, basato però sulla parità dei diritti".

*Gaia Passi**

*Articolo pubblicato in "Libero", Cronaca di Milano.

REGIONE LAZIO:

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE

EXTRALBERGHIERE

REGOLAMENTO REGIONALE LAZIO 24 OTTOBRE 2008, N. 16¹

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli articoli 23, comma 6, 25, comma 1, 27, comma 2, lettera a) e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture ricettive extralberghiere e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi, i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali, nonché, i casi di chiusura temporanea dell'esercizio autorizzata dal Comune.
2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere e al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle relative attività, anche ai fini della semplificazione amministrativa.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) "affittacamere", le strutture ricettive composte da non più di sei camere, ubicate

¹ BUR, 7 Novembre 2008, n. 41, S/130.

in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, collegati funzionalmente tra loro, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. L'utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici;

b) "ostelli per la gioventù", le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento, per periodi limitati, di giovani e di eventuali accompagnatori di gruppi di giovani. Tali strutture possono ospitare ragazzi al di sotto dei quattordici anni per periodi di vacanza estiva o invernale solo se provvisti di accompagnatore. In ogni caso il soggiorno e il pernottamento non può essere superiore a sessanta giorni;

c) "case e appartamenti per vacanze", gli immobili arredati per l'affitto ai turisti, esclusa la somministrazione di alimenti e bevande, nonché, di offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi. Le gestioni di case ed appartamenti per vacanze si distinguono nelle seguenti tipologie:

1) in forma non imprenditoriale, per la gestione occasionale di una o due case o appartamenti per vacanze;

2) in forma imprenditoriale, per la gestione non occasionale ed organizzata di tre o più case o appartamenti per vacanze;

d) "case per ferie", le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché, da altri enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari;

e) "alloggio e prima colazione" o "bed and breakfast", il servizio offerto da parte di coloro che nell'abitazione hanno residenza e domicilio e mettono a disposizione degli alloggiati delle camere con relativi posti letto. Tale servizio, svolto con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, con un periodo di inattività pari almeno a sessanta giorni l'anno anche non consecutivi, ridotti a trenta giorni l'anno in Comuni sprovvisti di altre strutture ricettive, in un massimo di tre camere con non più di sei posti letto, comprende la prima colazione ed è assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare. In ogni caso il soggiorno e il pernottamento non può essere superiore a novanta giorni;

f) "alberghi diffusi", le strutture ricettive che, in un centro storico con meno di tremila abitanti o in una area urbana omogenea individuata dal Comune, forniscono agli utenti alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in unità alloggiative dislocate in più stabili collocati entro una distanza massima di trecento metri, con servizi unitari e centralizzati di reception, ristorazione ed eventuali altri servizi complementari, con almeno due spazi di uso comune. Il servizio di ristorazione è esercitabile anche attraverso convenzione con esercizi preesistenti. Tali strutture sono composte da non meno di sette appartamenti con un minimo di quindici posti letto. L'utilizzo d'unità immobiliari a tale scopo non comporta specifica destinazione d'uso ai fini urbanistici. L'adeguamento delle strutture, con particolare riferi-

mento alla sicurezza e all'accessibilità, avviene nel rispetto della normativa vigente per le strutture residenziali per l'intero stabile;

g) "rifugi montani", le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, raggiungibili esclusivamente attraverso mulattiere, sentieri, strade forestali, strade percorribili da mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati.

Art. 3

(Specificazioni aggiuntive delle strutture)

1. Le strutture previste dall'articolo 2, possono assumere, in relazione alle caratteristiche oggettive possedute o ai servizi complementari offerti, le seguenti specificazioni aggiuntive:

a) residenza d'epoca, per le strutture ricettive soggette ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modifiche, ubicate in immobili di particolare interesse paesaggistico e di pregio storico-architettonico, dotati di mobili ed arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata;

b) centri di soggiorno studi, per le strutture ricettive gestite da soggetti pubblici o privati, o dedicate ad ospitalità finalizzata alla educazione, alla formazione, allo sviluppo sociale e pedagogico. Tali strutture devono dotarsi di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti dotate dei requisiti minimi previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle;

c) case vacanze per ragazzi o kinderheim, per le case per ferie riservate a minori di diciotto anni, utilizzate per periodi di vacanza estiva o invernale. In tali strutture è garantita, quale servizio obbligatorio, la presenza di personale specializzato nel settore pedagogico, l'assistenza medica con presenza sul posto o con specifica convenzione con medico e/o struttura sanitaria per il primo soccorso;

d) residenze di campagna o country houses, per le strutture ricettive che offrono alloggio con o senza ristorazione in immobili, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato, con caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona. L'offerta turistica di dette strutture può comprendere l'ospitalità, la ristorazione, l'esercizio di attività ricreative, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale;

e) esercizi ricettivi di qualità ecologica, per le strutture ricettive che rispondono ai criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio della ricettività turistica di cui alla decisione della Commissione europea del 14 aprile 2003 (2003/287/CE).

Art. 4

(Requisiti minimi funzionali e strutturali)

1. Gli affittacamere posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:

- a) locali in possesso dei requisiti previsti per la civile abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria, con una superficie minima delle camere di almeno 8 e 14 metri quadrati per le camere autorizzate, rispettivamente, per uno o due posti letto, incrementata di almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto;
- b) ulteriore incremento del rapporto superficie-camera per un posto letto a castello di almeno 1 metro quadrato o almeno 3 metri cubi;
- c) superficie minima dei bagni ad uso esclusivo di una camera, di almeno 3 metri quadrati ciascuno, con dotazione minima per ciascun bagno costituita da un lavabo, una vasca o una doccia ed un wc con cassetta;
- d) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di dotazioni igienico sanitarie comuni, nella misura di almeno un bagno ogni sei posti letto o frazione;
- e) dotazione minima delle camere costituita da un tavolo, un armadio, e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o poltrona o una seduta-divano e un comodino o equivalente;
- f) una o più sale destinate alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande per una superficie complessiva di almeno 16 metri quadrati, ove tale servizio sia fornito;
- g) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e fredda, nonché, qualora l'apertura comprenda i periodi dal 1° ottobre al 30 aprile, del servizio di riscaldamento;
- h) servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24;
- i) pulizia giornaliera della camera, dei bagni, delle stanze e dei locali ad uso comune;
- l) cambio della biancheria da camera e da bagno almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio del cliente;
- m) cambio della biancheria da cucina ad ogni cambio del cliente;
- n) presenza di una cassetta contenente materiale di primo soccorso e di un estintore per ogni appartamento.

2. Gli ostelli per la gioventù posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:

- a) superficie minima delle camere di 8 e 14 metri quadrati per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto, incrementata di almeno di 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto. Nel caso in cui l'altezza dei locali sia superiore a 3,20 metri il parametro di incremento superficie/posto letto può essere ridotto da 6 metri quadrati fino a 4 metri quadrati;
- b) ulteriore incremento del rapporto superficie-camera per un posto letto a castello, di almeno 1 metro quadrato o almeno 3 metri cubi;
- c) superficie minima dei bagni privati di almeno 3 metri quadrati con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una doccia ed un wc;
- d) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almeno un lavabo ogni cinque posti letto o frazione nonché un vano wc e un vano doccia ogni otto posti letto o frazione, con un minimo di un servizio igienico completo per ogni piano;
- e) dotazione minima delle camere costituita da un tavolo, un armadio o cabina-ar-

madio con spazi riservati a ciascun ospite e, per ogni alloggiato, un letto e una sedia o uno sgabello;

f) una o più sale comuni per una superficie complessiva di almeno 0,8 metri quadrati per posto letto, incrementata di almeno 1 metro quadrato per posto letto, qualora le sale comuni coincidono con le sale destinate alla somministrazione e al consumo dei pasti, di alimenti e bevande e comunque non inferiore a 20 metri quadrati;

g) servizio di ricevimento assicurato almeno 16 ore su 24;

h) servizio di pulizia della camera una volta al giorno;

i) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e fredda, nonché, qualora l'apertura comprenda i periodi dal 1° ottobre al 30 aprile, del servizio di riscaldamento;

l) cambio della biancheria ad ogni cambio del cliente o servizio di fornitura della biancheria da camera e da bagno su richiesta, ove il servizio non sia fornito di base;

m) servizio di deposito bagagli o armadietti forniti di serratura per un numero non inferiore al 50% dei posti letto, nel caso il pernottamento sia fornito in camerate;

n) presenza di almeno un apparecchio telefonico ad uso comune;

o) presenza di una cassetta contenente materiale di primo soccorso;

p) eventuali locali adibiti a punto di ristoro;

q) idonee soluzioni funzionali per ospitalità delle persone diversamente abili.

3. Le case e appartamenti per vacanze posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:

a) fornitura di arredo, utensili, materiale per la pulizia dell'appartamento e ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti;

b) fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda, nonché, qualora la locazione comprenda i periodi dal 1° ottobre al 30 aprile, del servizio di riscaldamento;

c) cambio delle lenzuola e della biancheria da bagno almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio dell'ospite;

d) in caso di gestione in forma imprenditoriale prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), inoltre, deve essere assicurato:

1) servizio di ricevimento almeno 8 ore su 24 e servizio di recapito su richiesta, ubicati anche in comuni limitrofi a quello dove hanno sede gli immobili;

2) assistenza all'ospite per interventi urgenti di manutenzione ordinaria delle case e degli appartamenti.

4. Le case per ferie posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:

a) superficie minima delle camere di 8 e 14 metri quadrati per le camere autorizzate, rispettivamente, per uno o due posti letto, incrementata di almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto, fino ad un massimo di quattro posti letto a camera;

b) capacità ricettiva della camera non superiore ai limiti previsti dal presente regolamento, con ulteriore incremento del rapporto superficie-camera per un posto letto a castello, di almeno 1 metro quadrato o almeno 3 metri cubi;

- c) camere dotate di porta e finestra, arredate con almeno un letto, un comodino con abatjour, una sedia per ogni ospite, un armadio, un cestino porta rifiuti, nonché, di una tenda oscurante nel caso di finestre senza imposte;
- d) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almeno un lavabo ogni cinque posti letto o frazione, nonché un vano wc e un vano doccia ogni otto posti letto o frazione, con un minimo di un servizio ogni piano;
- e) una o più sale comuni, distinte dall'eventuale locale adibito a cucina, per una superficie complessiva di almeno 20 metri quadrati per i primi 10 posti letto e di 0,5 metri quadrati per ognuno degli ulteriori posti letto;
- f) fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda, nonché, qualora l'apertura comprenda i periodi dal 1° ottobre al 30 aprile, del servizio di riscaldamento;
- g) cambio della biancheria settimanale e comunque ad ogni cambio del cliente o servizio di fornitura della biancheria da camera e da bagno su richiesta, ove il servizio non sia fornito di base;
- h) pulizia giornaliera dei locali;
- i) almeno un apparecchio telefonico ad uso comune, nonché, una cassetta contenente materiale di primo soccorso.

5. Le strutture per l'esercizio del servizio di alloggio e prima colazione o bed and breakfast posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:

- a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- b) capacità ricettiva della camera non superiore ai limiti previsti dal presente regolamento anche secondo i parametri di cui all'allegato A2;
- c) camere dotate di porta e finestra, arredate con almeno un letto, un comodino con abatjour, una sedia per ogni ospite, un armadio, un cestino porta rifiuti, nonché di una tenda oscurante nel caso di finestre senza imposte;
- d) somministrazione della prima colazione, consistente in cibi e bevande senza manipolazione da parte del gestore, in orario stabilito con la famiglia;
- e) riordino e pulizia quotidiana dei locali;
- f) cambio delle lenzuola e della biancheria da bagno almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio dell'ospite;
- g) presenza di una cassetta contenente materiale di primo soccorso e di un estintore.

6. Gli alberghi diffusi posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:

- a) numero di unità alloggiative adibite al soggiorno e pernottamento degli ospiti, non inferiore a sette;
- b) locale bagno in ogni unità alloggiativa;
- c) locale ad uso comune;
- d) locale per il ricevimento, il commiato e lo svolgimento delle formalità degli ospiti;
- e) locale destinato alla ristorazione oppure un punto di ristoro convenzionato;
- f) impianto elettrico conforme alla normativa vigente in materia;

- g) idonee soluzioni funzionali per ospitalità delle persone diversamente abili;
- h) possesso dei requisiti obbligatori previsti per la classificazione degli alberghi a due stelle, salvo i casi di possesso di requisiti di classificazione superiore nonché degli ulteriori requisiti minimi contenuti negli allegati A4 e A5;
- i) accesso alle unità alloggiative direttamente da spazi pubblici, spazi comuni, o disimpegni e/o corridoi condominiali, mediante porta munita di serratura tradizionale o altri sistemi di chiusura personalizzata.

7. I rifugi montani posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:

- a) locali riservati all'alloggiamento del gestore;
- b) servizio di cucina o attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti;
- c) spazio destinato alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande, con caminetto;
- d) spazi destinati al pernottamento dimensionati secondo i parametri di cui all'allegato A2;
- e) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alla capacità ricettiva;
- f) impianto di chiarificazione e smaltimento acque reflue, in quanto realizzabile;
- g) attrezzatura pronto soccorso;
- h) presenza di almeno un apparecchio telefonico ad uso comune o attrezzatura di radiotelefono;
- i) dispositivi e mezzi antincendio conformi alla normativa vigente in materia;
- l) piazzola per atterraggio di elicotteri;
- m) lampada esterna accesa 24 ore su 24 nei periodi di apertura;
- n) locale per ricovero di fortuna aperto 24 ore su 24 ed accessibile dall'esterno;
- o) impianto elettrico conforme alla normativa vigente in materia.

8. Le strutture devono:

- a) indicare espressamente in tutte le forme di comunicazione, promozione e pubblicità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune, o il numero e la data di presentazione della denuncia di inizio attività in caso di subentro ai sensi dell'articolo 7, comma 5;
- b) esporre all'interno delle camere e in prossimità dei locali di ricevimento la tabella con specificati i prezzi delle camere e dei servizi;
- c) apporre all'esterno, in posizione visibile al pubblico e con adeguato decoro, una targa riportante la denominazione, la classificazione, l'eventuale specificazione aggiuntiva, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune, o il numero e la data di presentazione della denuncia di inizio attività in caso di subentro ai sensi dell'articolo 7, comma 5.

Art. 5

(Classificazione delle strutture)

1. La classificazione delle strutture è effettuata dalla provincia competente per territorio e costituisce una delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 26 della L.R.13/2007.

2. La provincia, sulla base dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 e di quanto previsto dalla tabella dei requisiti minimi di classificazione di cui agli allegati A1, A2, A3, A4 e A5, procede ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) della L.R. 13/2007, all'attribuzione della classifica:

- a) degli affittacamere, con un numero variabile da 1 a 3 categorie;
- b) delle case e appartamenti per vacanze, con un numero variabile da 1 a 4 categorie;
- c) degli alberghi diffusi, con un numero variabile da 2 a 4 stelle;
- d) degli ostelli per la gioventù, delle case per ferie, del servizio di alloggio e prima colazione e dei rifugi montani, in categoria unica.

3. Qualora vengano a mancare i requisiti di classificazione la provincia, svolti i dovuti accertamenti, effettua il declassamento d'ufficio a categoria inferiore o, in caso di categoria unica, la cancellazione, dandone comunicazione al Comune competente.

4. A seguito di specifica istanza possono essere riconosciute una o più categorie superiori, o la specificazione aggiuntiva di cui all'articolo 3, se viene accertato l'effettivo miglioramento o incremento dei requisiti posseduti, idonei all'aumento di categoria o all'applicazione della specificazione aggiuntiva.

Art. 6 (Procedure per la classificazione)

1. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva presenta alla provincia competente per territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, domanda per l'attribuzione della classifica, nonché per il riconoscimento di una delle specificazioni aggiuntive di cui all'articolo 3, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per il livello di classificazione o per la specificazione aggiuntiva richiesti.

2. La provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda provvede all'attribuzione della classifica e al riconoscimento della specificazione aggiuntiva richiesta.

3. La provincia comunica all'interessato e al Comune in cui è situata la struttura, la classificazione attribuita e la specificazione aggiuntiva riconosciuta nonché le eventuali variazioni delle stesse.

4. Decorso il termine di cui al comma 2, il silenzio dell'amministrazione provinciale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

Art. 7 (Autorizzazione all'esercizio delle attività)

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune competente, ove costituito, e contiene:

- a) la denominazione e l'ubicazione della struttura;
- b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;
- c) l'indicazione della capacità ricettiva della struttura, dei servizi complementari offerti, del periodo di apertura stagionale o annuale, nonché, dell'eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) la classificazione attribuita, nonché, la specificazione aggiuntiva eventualmente riconosciuta.

2. Alla domanda di cui al comma 1, sono altresì allegati i seguenti documenti:

- a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti l'assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) l'atto costitutivo e lo statuto, esclusivamente per le società;
- c) l'atto costitutivo con l'indicazione della finalità dell'ente, dell'associazione senza scopo di lucro e dell'ente religioso, nonché dello statuto se esistente;
- d) la planimetria dell'unità immobiliare o della porzione immobiliare o dell'immobile, sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo o ordine professionale, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza;
- e) la documentazione idonea a dimostrare la disponibilità dei locali, quali, in particolare, gli atti di compravendita, locazione, usufrutto, incluso l'atto di assenso a firma autentica del proprietario o usufruttuario se diverso dal dichiarante, nonché, in caso di comproprietà, l'atto di assenso di tutti i comproprietari;
- f) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente attestante la conformità urbanistica e catastale alla normativa vigente;
- g) la certificazione rilasciata da soggetto abilitato sulla conformità delle strutture ricettive e dei relativi impianti alla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi;
- h) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi e circoscriva, per le sole case per ferie, la categoria e/o il tipo di utenti cui è rivolta l'ospitalità;
- i) le ricevute comprovanti il pagamento di eventuali imposte qualora dovute;
- l) regolamento interno della struttura se previsto, da esporre all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera;
- m) documento attestante la stipula di apposita assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti;
- n) per i bed and breakfast, nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari, attestazione della comunicazione formale, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, all'amministratore dell'assemblea condominiale, dell'attività che si intende avviare.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciata dal Comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 13/2007, contiene:

- a) la denominazione e l'ubicazione della struttura;
 - b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;
 - c) l'indicazione della capacità ricettiva della struttura, nonché, dei servizi accessori offerti;
 - d) la classificazione attribuita, nonché, la specificazione aggiuntiva eventualmente riconosciuta;
 - e) l'indicazione del periodo di apertura stagionale o annuale;
 - f) l'eventuale abilitazione ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, quello di somministrazione di alimenti e bevande.
4. Il Comune, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede al rilascio dell'autorizzazione. Decorso tale termine il silenzio dell'amministrazione comunale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 241/1990, e successive modifiche.
5. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività ricettiva, qualora non vengano apportate modifiche strutturali e risulti confermata la classificazione precedentemente assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività, corredata, in particolare, dalla dichiarazione di cui al comma 2, lettera a).
6. Il titolare o il gestore della struttura provvede a comunicare al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o contenuti nella denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima del verificarsi delle variazioni stesse.
7. Il titolare o il gestore della struttura è tenuto, altresì, a comunicare al Comune le eventuali modifiche dei periodi di chiusura e i periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari almeno trenta giorni prima del verificarsi degli eventi stessi. Il Comune rilascia apposita autorizzazione nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della suddetta comunicazione. In occasione di particolari eventi non prevedibili è possibile effettuare la comunicazione anche il giorno stesso della chiusura.

Art. 8 **(Rinnovo dell'autorizzazione)**

1. L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, per gli anni successivi al rilascio, si considera rinnovata ferma restando la sussistenza delle condizioni previste per il rilascio e previo pagamento delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

Art. 9 **(Denominazione)**

1. La denominazione delle strutture non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti nel territorio provinciale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. E' vietato assumere e/o pubblicizzare denominazioni che facciano riferimento ad altre tipologie di strutture ricettive diverse da quella di appartenenza.

Art. 10
(Disposizioni transitorie comuni)

1. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei requisiti previsti dallo stesso, il titolare o il gestore delle strutture già in esercizio, presenta alla Provincia competente per territorio, domanda per la variazione della classificazione posseduta.
2. La Provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla nuova classificazione, dandone comunicazione al Comune competente e all'interessato.
3. Nelle more della nuova classificazione le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora sulla base dei requisiti previsti dallo stesso, il titolare o il gestore delle strutture già in esercizio, ritenga che la struttura stessa mantenga la classificazione già attribuita, lo dichiara alla provincia competente per territorio mediante autocertificazione contenente tutti i dati di riferimento. La provincia entro novanta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, verifica le dichiarazioni rese, conferma la classificazione precedentemente attribuita e la comunica al Comune competente e all'interessato.
5. Qualora la struttura non possieda i requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dal presente regolamento per l'attribuzione del livello minimo di classificazione, il titolare o il gestore lo comunica alla provincia competente. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, assegna un termine per il relativo adeguamento della struttura e, sentito il Comune competente, ove sussistano le condizioni per proseguire l'attività, attribuisce provvisoriamente d'ufficio, il livello minimo di classificazione. Il mancato adeguamento della struttura nel termine assegnato dalla provincia comporta l'impossibilità di proseguire l'attività.

Art. 11
**(Disposizioni transitorie riguardanti l'esercizio del servizio di alloggio
e prima colazione e le case e appartamenti per vacanze gestiti
in forma non imprenditoriale)**

1. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della provincia prevista dall'articolo 10 commi 2 e 4:
 - a) coloro che esercitano il servizio di alloggio e prima colazione sulla base della comunicazione preventiva dell'avvio dell'attività prevista dall'articolo 8 della Legge Regionale 29 maggio 1997, n. 18 (Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie), e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, presentano al Comune competente la domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 7, commi 1 e 2;
 - b) coloro che gestiscono in forma non imprenditoriale case e appartamenti per vacanze sulla base dell'autocertificazione prevista dall'articolo 13 della Legge Regionale 5 agosto 1998, n. 33 (Disciplina e gestione delle case e appartamenti per

vacanze), e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, presentano al Comune competente la domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 7, commi 1 e 2.

2. Il Comune, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, lettere a) e b), provvede al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 26 della L.R. 13/2007 e dall'articolo 7. Decorso tale termine, il silenzio dell'amministrazione comunale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 241/1990, e successive modifiche.

3. Nelle more degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2, il titolare e il gestore delle strutture per l'alloggio e prima colazione e delle case e appartamenti per vacanze in forma non imprenditoriale, proseguono l'attività.

Art. 12 (Abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 59 della L.R. 13/2007 e successive modifiche, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti leggi:

a) la Legge Regionale 29 maggio 1997, n. 18 (Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie);

b) la Legge Regionale 5 agosto 1998, n. 33 (Disciplina e gestione delle case ed appartamenti per vacanze).

Omissis.

Roma, lì 24 ottobre 2008

MARRAZZO

Omissis.

* * * * *

Mentre va in stampa questo numero di “Documenti AGIDAE” viene pubblicata la presente Nota Informativa che riteniamo utile divulgare nell’interesse dei gestori.

INFORMATIVA

Le Case per ferie nel Lazio e il nuovo Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 16

La Regione Lazio, in attuazione degli articoli 25 e 56 della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 (*“Organizzazione del sistema turistico laziale”*), ha emanato il nuovo Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 16 (pubblicato sul B.U.R.L. 7 novembre 2008, n. 41, S.O. n. 130) sulla disciplina delle strutture ricettive extralberghiere (tra cui vi rientrano le Case per ferie).

A seguito dell’entrata in vigore del citato Regolamento (7/12/2008), che individua, tra l’altro, le diverse tipologie di strutture ricettive extralberghiere, le loro caratteristiche, i livelli di classificazione e i requisiti minimi funzionali e strutturali per l’autorizzazione, è stata disposta l’abrogazione della Legge Regionale 29 maggio 1997, n. 18 (*“Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie”*) che precedentemente disciplinava la materia.

Le “Case per ferie” sono definite (art. 2, comma 1, lett. d, del citato R.R.) quali *“strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché, da altri enti o aziende per il soggiorno dei pro-*

pri dipendenti e loro familiari.”

Il nuovo Regolamento fissa i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali per le Case per ferie:

- a) superficie minima delle camere di 8 e 14 metri quadrati per le camere autorizzate, rispettivamente, per uno o due posti letto, incrementata di almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto, fino ad un massimo di quattro posti letto a camera;
- b) capacità ricettiva della camera non superiore ai limiti previsti dal presente Regolamento, con ulteriore incremento del rapporto superficie-camera per un posto letto a castello, di almeno 1 metro quadrato o almeno 3 metri cubi;
- c) camere dotate di porta e finestra, arredate con almeno un letto, un comodino con abatjour, una sedia per ogni ospite, un armadio, un cestino porta rifiuti, nonché, di una tenda oscurante nel caso di finestre senza imposte;
- d) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almeno un lavabo ogni cinque posti letto o frazione, nonché un vano wc e un vano doccia ogni otto posti letto o frazione, con un minimo di un servizio ogni piano;
- e) una o più sale comuni, distinte dall’eventuale locale adibito a cucina, per una superficie complessiva di almeno 20 metri quadrati per i primi 10 posti letto e di 0,5 metri quadrati per ognuno degli ulteriori posti letto;

f) fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda, nonché, qualora l'apertura comprenda i periodi dal 1° ottobre al 30 aprile, del servizio di riscaldamento;

g) cambio della biancheria settimanale e comunque ad ogni cambio del cliente o servizio di fornitura della biancheria da camera e da bagno su richiesta, ove il servizio non sia fornito di base;

h) pulizia giornaliera dei locali;

i) almeno un apparecchio telefonico ad uso comune, nonché, una cassetta contenente materiale di primo soccorso.

Vi è, inoltre, l'obbligo di indicare in tutte le forme di comunicazione, promozione e pubblicità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune, di esporre all'interno delle camere e in prossimità dei locali di ricevimento una tabella con specificati i prezzi delle camere e dei servizi, nonché di apporre all'esterno della struttura, in posizione visibile al pubblico e con adeguato decoro, una targa riportante la denominazione, la classificazione e gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio.

La denominazione delle strutture non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive alberghiere o extralberghiere presenti nel territorio provinciale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento.

La disciplina transitoria

Il Regolamento prescrive (art. 10) alcuni adempimenti cui sono tenuti i titolari o gestori delle strutture ricettive già autorizzate alla data di entrata in vigore del Regolamento (7/12/2008).

In particolare:

1) il titolare o il gestore della struttura già autorizzata, previa verifica della

conformità della struttura ai requisiti minimi previsti dal Regolamento, il quale ritenga che la struttura mantenga la classificazione già attribuita (es.: "Casa per ferie"), deve dichiararlo alla Provincia competente, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento (quindi entro il 6 aprile 2009), mediante "autocertificazione" contenente tutti i dati di riferimento. La Provincia entro 90 giorni conferma la classificazione precedentemente attribuita e lo comunica al Comune e all'interessato;

2) il titolare o il gestore, qualora la struttura non possieda i requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dal Regolamento per l'attribuzione del livello minimo di classificazione, deve comunicarlo alla Provincia competente che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, assegna un termine per l'adeguamento della struttura e, sentito il Comune competente, ove sussistano le condizioni per proseguire l'attività, attribuisce alla struttura il livello minimo di classificazione.

Il mancato adeguamento della struttura nel termine assegnato dalla Provincia comporta l'impossibilità di proseguire l'attività.

Roma, 10 febbraio 2009

IN BREVE...

CCNL ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI:

QUESITI E RISPOSTE (Sr. Maria Ippolito)

1. Ho letto nel nuovo CCNL Socio-Assistenziale che è stato modificato il titolo dell'art. 23: vorrei capire bene l'importanza dell'applicazione di questa normativa e che cosa cambia rispetto al Contratto precedente.
R) La somministrazione di lavoro sostituisce il rapporto di lavoro interinale istituito dalla legge n. 196/1997. La modifica introdotta dal D.Lgs. n. 276/2003 parla di somministrazione e coinvolge tre soggetti:
 - *il somministratore (Agenzia del lavoro),*
 - *l'utilizzatore,*
 - *il lavoratore.**Si tratta di un contratto tra un'Agenzia e un'impresa con cui la prima s'impegna a fornire i lavoratori, retribuendoli essa stessa, alla seconda. Secondo la normativa (D.Lgs. 276/2003), i contratti possono essere full-time o part-time, ma soltanto a tempo determinato. Il nostro CCNL, supposto quanto esposto, specifica, all'art. 23, in quali casi e con quali modalità possiamo accedere a questa normativa.*
2. Nel mio Istituto si verifica una situazione che non riesco a regolamentare: una delle inservienti si assenta per motivi familiari, anche con una certa frequenza, e mi chiede di mandare sua sorella al suo posto. Come devo comportarmi?
R) Lei conosce i rischi insiti nel comportamento fin qui adottato: credo che, oltre ad osservare la legge, bisogna anche temere quello che la sua non osservanza può comportare! Le raccomando, perciò, la stipula di un contratto di lavoro ripartito (job sharing) secondo l'art. 24 del nuovo CCNL, che si riferisce agli artt. dal 41 al 45 del D.Lgs n. 276/2003, già citato.
3. Avvertiamo la necessità di aiutare i giovani a formarsi e ad apprendere il lavoro che dovranno fare. Non troviamo più regolamentato l'apprendistato. Vorremmo qualche chiarimento.
R) Con lo sviluppo della normativa, il problema dell'apprendistato è diventato maggiormente di competenza regionale. Il CCNL Agidae si sofferma, invece, più sul contratto di inserimento (art. 25). Anche questo contratto è regolamentato dal D.Lgs. n. 276/2003 ed è importante per aiutare giovani e disoccupati. Questo contratto, inizialmente di durata definita, può trasformarsi a tempo indeterminato e lo può diventare se non è stata definita la scadenza.
4. Che cosa sono i contratti a progetto? Come e quando si possono applicare?

- R) Sono forme di rapporto non regolamentate nel nostro CCNL perché atipiche - trattandosi non totalmente di lavoro dipendente - per le quali si fa riferimento alla Legge Biagi (D.Lgs. n. 276/2003): si tratta del co.co.pro. (contratto a progetto) che ha sostituito, apportando variazioni, il co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa). Gli elementi caratterizzanti il rapporto a progetto riguardano sostanzialmente:*
- *il progetto,*
 - *l'autonomia del collaboratore,*
 - *il coordinamento con il committente,*
 - *la durata determinata o determinabile,*
 - *l'assenza del vincolo di subordinazione.*
- Normative particolari riguardano la maternità, la malattia, le ferie e gli altri istituti contrattuali.*
5. Come devo inquadrare una ragazza assunta per assistenza notturna o lavoro d'attesa in un Istituto per minori?
- R) L'inquadramento delle vigilanti, nel nuovo Contratto, è il livello D2. Il Contratto regola l'aspetto retributivo all'art. 46, punto 2.*
6. Alcuni dipendenti reclamano la corresponsione dell'ERAC. Non sembra chiaro nel nuovo CCNL.
- R) Il totale della nuova tabella (come pure della tabella in vigore dal 1° ottobre 2007) comprende anche l'E.R.A.C., con i totali in vigore dal 1° novembre 2008. Il nuovo CCNL chiarisce questo concetto nell'art. 68 dopo la tabella retributiva.*
7. Ai fini della determinazione del numero dei dipendenti, come si computano quelli a tempo determinato?
- R) All'art. 21.6, il CCNL ricorda la Legge n. 300/1970 alla quale va aggiunto il chiarimento dell'art.8 del D.Lgs. n. 368/2001, il quale stabilisce che vengano conteggiati anche quei lavoratori il cui contratto a tempo determinato è di durata superiore a nove mesi.*
8. Non ho trovato nel CCNL Socio-Assistenziale la regolamentazione delle assenze del dipendente per terapie salvavita. Come dobbiamo comportarci?
- R) Le indico come abbiamo regolamentato tali eventi nel CCNL AGIDAE Scuola; tale regolamentazione può essere comunque applicata anche nel settore Socio-Assistenziale:
Dall'art. 60 CCNL Scuola 2006-2009:*
- “In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata.
In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione...”*



IL LABORATORIO DELLA QUALITA' CONTINUA....

Percorsi di aggiornamento

ROMA

27 – 30 DICEMBRE 2008

AGIQUALITAS srl
Via Vincenzo Bellini 10
00198 ROMA
www.agiqualitas.it



1. Destinatari

I partecipanti ai due Corsi estivi di formazione TODI 2008.

2. Quota di partecipazione e iscrizione

La quota individuale di partecipazione è di Euro 150,00 e comprende: iscrizione, materiale didattico, coffee break e pranzo.

La scheda di partecipazione (unitamente alla ricevuta di versamento della quota) deve pervenire entro e non oltre il 15 dicembre 2008 al seguente numero di fax: 0685457311.

La prenotazione si riterrà effettiva solo al ricevimento della scheda di partecipazione e ricevuta di versamento.

3. Modalità di pagamento

Bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente n. 20565, intestato ad Agiqualitas presso Banca Popolare di Milano - Agenzia 447, Roma Corso d'Italia

Codice IBAN

IT 45 G 0558403230000000020565

4. La fattura

Sarà inviata, al netto di eventuali spese bancarie, solo al ricevimento dell'attestazione di versamento da parte della banca.

5. Tempi e modalità di disdetta

Gli iscritti che si trovassero nell'impossibilità a partecipare al corso potranno:

- ricevere il rimborso del 50% della quota previa comunicazione scritta almeno 10 giorni prima dell'inizio del corso.

IL LABORATORIO DELLA QUALITÀ CONTINUA...

L'esperienza di Todi si è conclusa con la promessa di ritrovarsi per parlare di nuovo di Qualità e per comunicare e riflettere su quanto prodotto in questi mesi.

*AgiquaIitas realizza la promessa e Vi invita, presso la propria sede di Roma, per lavorare insieme su **due percorsi paralleli** come un'ideale prosecuzione di quelli attivati quest'estate.*

DURATA

I due corsi si articoleranno in quattro giornate, per un totale di 24 ore ciascuno, con il seguente orario di massima:

I GIORNATA - 27 dicembre 2008:

ore 14.00/18.00

II GIORNATA – 28 dicembre 2008:

ore 9.00/13.00 – 14.00/18.00

III GIORNATA – 29 dicembre 2008:

ore 9.00/13.00 – 14.00/18.00

IV GIORNATA – 30 dicembre 2008:

ore 9.00/13.00.

CONTENUTI

Il corso verterà sulla discussione e analisi di quanto prodotto:

- *Corso di primo livello:* analisi dei processi, del Manuale Sistema di Gestione per la Qualità, delle Procedure gestionali ed operative e di esempi di registrazioni di qualità.
- *Corso di secondo livello:* monitoraggio e misurazione delle performances; applicazione del **Cruscotto della Qualità**.

IL LABORATORIO DELLA QUALITÀ CONTINUA...

ARTICOLAZIONE E DOCENZA

I due corsi si articoleranno in parallelo, alternando l'attività frontale con quella più laboratoriale (esercitazioni e discussioni di casi concreti). A tale proposito Vi ricordiamo di munirvi di pc.

Nel percorso formativo sarete accompagnati dai Sig.ri Giorgio Capoccia e Luca Tittarelli.

ATTIVITÀ PREPARATORIA

Al fine di preparare al meglio i lavori Vi chiediamo di interagire con noi inviandoci, fin da ora, attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica:

segreteria@agiquaIitas.it

qualsiasi dubbio, chiarimento, quesito o problematica che potete aver incontrato nella costruzione del Vostro **Sistema di Gestione per la Qualità** o nell'applicazione delle tecniche di monitoraggio così come sperimentate durante il corso di Todi.

Quanto da Voi inviato verrà correlato ai requisiti della norma ISO 9001 (che Vi ricordiamo sta per essere aggiornata alla versione 2008) in modo da realizzare una sorta di **lista di controllo** che ci consenta di rendere quanto più possibile pratico il contenuto di quanto discusso in aula.

ARCHIVIO AGIDAE

NUOVE ISCRIZIONI 2008

Istituti

Fondazione Piccola Opera Caritas
Ist. Suore di S. Giuseppe
Parrocchia S. Bernardino
Monastero S. Silvestro Abate

DISDETTE ISCRIZIONE 2008

Istituti

Ist. Calasanzio
Ist. S. Giuseppe
Casa di Riposo Villa Serena
Cooperativa Il Ponte
Fondazione S. Girolamo Emiliani
Ist. Maestre Pie Venerini
Ist. Orsoline U.R.
Liceo Scientifico Mericianum
Comunità S. Luigi dei Francesi
Istituto De Vedruna
Il Chiostro
Coop. Sociale Maria Luigia
Fondazione Giovanni Chelli
Ist. Paritario S. Benedetto
Scuola dell'Infanzia S. Antonio
Scuola dell'Infanzia S. Cuore
Ist. Immacolata dei Miracoli
Casa per Ferie Maria Ausiliatrice
Soggiorno Bellavista
Ist. Sordomuti Annibale Di Francia
Scuola dell'Infanzia S. B. Capitanio
Ist. Canossiano
Ist. S. Giuseppe
Santuario Grotta Nostra Signora di Lourdes
Centro Pedagogico per l'Orientamento e la Formazione
Ist. Figlie Divino Zelo
Scuole Professionali Don Bosco
Centro Librario Cristo Re
Ist. Filosofico Aloisianum
Ispettorica Salesiana Romano-Sarda
Ispettorica Salesiana Adriatica

Economi

Sr. Natalia Dante
Economato Provinciale Suore di Carità

Consulenti

Rag. Pietro Brodi
Rag. Michele Calì

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.
Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) MEMBRI AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Martedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto S. Giuseppe – Torino Tel.: 011/8390322 Fax: 011/8812825	9.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	Istituto S. Giuseppe – Torino Tel.: 011/8390322 Fax: 011/8812825	9.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Giovedì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	Istituto S. Giuseppe – Torino Tel.: 011/8390322 Fax: 011/8812825	9.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto S. Giuseppe – Torino Tel.: 011/8390322 Fax: 011/8812825	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2005569	030/2005569
Chieti	Sr. Maria Annunciata Vai	0871/65719	0871/63313
Milano	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Padova	Sr. Daniela Gallo	338/4802854	049/850617
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Janua B. & A. Brokers
Consulenza fiscale	Giovedì	14.30 – 17.30	Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Lunedì ⇄ Venerdì	9.00 – 16.00	Martina Bacigalupi
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Armando Montemarano